

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

SAPA U SRCU-ZAMPA NEL CUORE ITALIA

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 un'Organizzazione di Volontariato (ODV), non riconosciuta, denominata SAPA U SRCU-ZAMPA NEL CUORE ITALIA, di seguito indicata anche come "l'Associazione" o "l'Organizzazione", con sede legale a Trieste, in Via Fragiaco 15.

1.2 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

1.3 L'eventuale successivo cambio di sede all'interno del comune di Trieste non comporterà variazioni dello statuto ma dovrà essere votata dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

1.4 A seguito dell'iscrizione nella sezione ODV del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ODV o la locuzione estesa Organizzazione Di Volontariato. Tale acronimo e tale locuzione estesa dovranno essere usati e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo se l'Associazione è iscritta nella sezione "Organizzazioni Di volontariato" del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

1.5 Il logo dell'Associazione, tutelato ai sensi di legge, è quello che si allega al presente Atto. Esso sarà utilizzato dall'Associazione in ogni tipo di comunicazione con gli associati e con i terzi. È fatto divieto a chiunque di servirsi del logo dell'Organizzazione senza il suo preventivo consenso, così come disposto al successivo articolo 2.6.

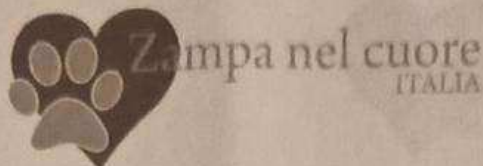
1.6 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi Generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2 - Scopo, finalità e attività

2.1 L'Associazione Sapa U Srcu-Zampa nel Cuore Italia è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore prevalentemente di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/17, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati:

Lettera e) interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 Agosto 1991 n.281;

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.



2.2 In particolare, l'Associazione Sapa U Srcu-Zampa nel Cuore Italia è costituita esclusivamente al fine di:

- perseguire la tutela e il rispetto degli animali abbandonati e/o bisognosi di cure e favorirne l'affidamento
- individuare e selezionare possibili soggetti affidatari che dovranno garantire il pieno rispetto delle esigenze biologiche ed etologiche degli animali affidati
- decidere le procedure di affido e i criteri di valutazione
- garantire gli affidi in località accessibili per le verifiche e i controlli pre e post affido e sullo stato di salute degli stessi
- realizzare con gli enti pubblici e provati programmi educativi e di informazione
- sensibilizzare l'opinione pubblica in favore degli animali attraverso banchetti divulgativi, lotterie, creazione di gadgets atti anche a raccogliere fondi da destinare ai cani bisognosi
- organizzare e gestire strutture di accoglienza per animali, quali ad esempio pensioni o rifugi

2.3 Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana e in territorio europeo.

2.4 L'attività dell'Associazione è svolta attraverso i volontari che operano in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, con scopi di solidarietà. I rapporti tra i volontari sono improntati alla partecipazione, alla solidarietà umana e animale, al pluralismo, al confronto e al metodo democratico.

2.5 Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

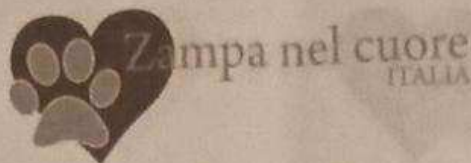
2.6 È fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome e il logo dell'Associazione Sapa U Srcu-Zampa Nel Cuore Italia senza previa autorizzazione scritta del Consiglio direttivo.

2.7 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti di cui al Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107 e successive modificazioni ed integrazioni. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

2.8 L'Associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e norme di attuazione.

Articolo 3 - Ammissione e numero degli associati

3.1 All'associazione possono associarsi, senza distinzione di sesso, età, razza, religione e senza alcuna ~~altra~~ discriminazione, tutti coloro (persone fisiche e giuridiche, purché non lucrative e come meglio specificate al punto 3.3)) che condividono le finalità della stessa e



che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli associati è illimitato, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori; fino al raggiungimento della maggiore età, i soci minorenni sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

3.3 Qualora trattasi di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni Di Volontariato aderenti.

3.4 L'ammissione dei soci viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale.

3.5 L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione.

3.6 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

3.7 La qualità di aderente o di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee. Lo status di associato può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.8 I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro un mese prima della scadenza del tesseramento. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

3.9 Le quote sociali dei nuovi soci hanno validità di 12 (dodici) mesi a partire dal momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente o l'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione non è tenuto al rimborso del contributo sociale non goduto.

Articolo 4 - Diritti ed obblighi degli associati

4.1 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

4.2 Gli associati hanno il diritto di:

- A) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- B) partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- C) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo;
- D) esaminare i libri associativi secondo la modalità di visione diretta presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta al Presidente;
- E) Denunciare i fatti ritenuti censurabili a norma dell'art. 29 del D.LGS. 117/2017;
- F) Tutti gli altri diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

4.3 Gli associati hanno l'obbligo di:

- A) Rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere assunte dagli organi associativi;
- B) Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto;
- C) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Articolo 5 - Recesso ed esclusione

5.1 La qualità di associato si perde per decesso (scioglimento se trattasi di persona giuridica), dimissioni e esclusione.

5.2 Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

5.3 L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione con voto segreto e dopo avere ascoltato adeguatamente l'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Egli può, avverso la delibera di esclusione proporre ricorso all'Assemblea nei 60 (sessanta) giorni successivi alla sua comunicazione.

5.4 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.5 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6 - Organi

6.1 Sono organi dell'Associazione:

-L'Assemblea;

-Il Consiglio Direttivo;

-Se previsti dalla legge, saranno istituiti quali organi anche quello di controllo e di revisione legale dei conti.

6.2 Ai componenti degli organi associativi, eccettuati l'organo di controllo e il revisore legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 7 - Assemblea

7.1 L'assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci regolari nel pagamento della quota associativa. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione; si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. Le sue deliberazioni, purché assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti, dissenzianti od astenuti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

7.2 All'Assemblea ogni socio ha diritto di voto e deve presenziare personalmente o conferire delega scritta ad altro socio, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non può essere depositario di più di 3 deleghe per ciascuna assemblea. Si applicano i commi 4 e 5 dell'Articolo 2372 del Codice civile in quanto compatibili.

7.3 L'Assemblea si svolge, di regola, presso la sede legale dell'Organizzazione. Può altresì essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

7.4 L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente

7.5 Il presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante nel libro degli associati, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e mediante affissione, nello stesso termine, all'interno della sede sociale.

7.6 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.

7.7 L'assemblea deve essere altresì convocata nei trenta giorni precedenti alla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

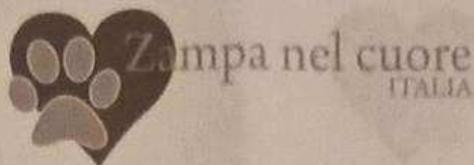
7.8 L'assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta l'organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà avere luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; in tale ipotesi, la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

7.9 L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i membri dell'Organo amministrativo e tutti i membri dell'Organo di controllo, se nominato.

7.10 All'assemblea spettano i seguenti compiti

7.10.1 In sede ordinaria

A) Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;



- B) Deliberare sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- C) Fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale e i limiti di rimborso delle spese;
- D) Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- E) Nominare e revocare i membri dell'organo di Amministrazione, stabilendone anche il numero dei componenti;
- F) Nominare e revocare l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove tali organi siano necessari per legge;
- G) Deliverare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- H) Decidere sui ricorsi proposti dagli aspiranti soci nel caso in cui la relativa domanda di ammissione all'Associazione non venga accolta dall'Organo di Amministrazione;
- I) Decidere sull'esclusione degli associati;
- J) Deliverare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
- K) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.10.2 In sede straordinaria

- A) Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- B) Deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- C) Deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

7.11 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

7.12 La votazione di regola avviene nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

7.13 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voto.

7.14 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

7.15 Nelle assemblee straordinarie che modificano l'atto costitutivo, approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre, in prima convocazione il voto di 2/3 (due terzi) degli associati e, in seconda convocazione, di 1/3 (un terzo) degli associati. Sia in prima sia in seconda convocazione, è necessaria, ai fini della validità delle rispettive deliberazioni, la presenza almeno del 50%+1 (cinquanta per cento più uno) degli associati.

7.16 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

7.17 Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea, sottoscritto da chi presiede la stessa e da chi lo redige ed inserito nell'apposito Libro. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia a loro spese.

Articolo 8 - Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti, compreso fra 3 (tre) e 9 (nove), eletti dall'Assemblea degli associati, che ne decide anche il numero, per la durata in carica di UN ANNO e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea solo per gravi motivi.

8.2 Tutti gli amministratori sono scelti dalle persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.3 Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.4 In caso di dimissioni o decadenza di alcuni dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. Gli Amministratori così integrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

8.5 Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e il presidente o, in subordine, il Vicepresidente, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'Organo di Amministrazione.

8.6 Nella prima seduta convocata dal presidente uscente dell'associazione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il vicepresidente e il segretario.

8.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà degli amministratori componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.

8.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e quando ne facciano richiesta almeno due amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

8.9 Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del presidente, almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione.

8.10 In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con preavviso inferiore, a mezzo comunicazione telefonica.

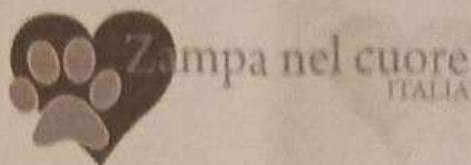
8.11 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle formalità di convocazione di cui al precedente paragrafo 8.9, qualora siano presenti tutti i membri dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo, se nominato.

8.12 Il Consiglio Direttivo svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea e, in particolare:

- A) Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- B) Predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, a relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- C) Approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- D) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- E) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- F) Sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- G) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- H) Ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- I) Provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

8.13 Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di 5 (cinque), i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.





Articolo 9 - Presidente e Vicepresidente

9.1 Il presidente e il vicepresidente sono eletti dal CONSIGLIO DIRETTIVO (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE), durano in carica un anno e sono rieleggibili.

9.2 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferisce all'Assemblea sull'attività compiuta.

9.3 Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Articolo 10 - Segretario-Tesoriere

10.1 L'associazione ha un Segretario-Tesoriere nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

A) È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

B) Cura la tenuta e l'aggiornamento dei Libri sociali;

C) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;

D) È responsabile della corrispondenza dell'Associazione;

E) Predisporre annualmente lo schema del progetto di bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;

F) provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, nonché all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi ed inoltre alla conservazione della documentazione concernente gli inventari dei beni dell'associazione;

G) Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

H) svolge gli altri compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

Articolo 11 – Organo di Controllo e Revisore legale dei Conti

11.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art 30 c 2 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo anche monocratico che rimane in carica quanto il Consiglio direttivo.

11.2 L'organo di controllo:

A) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

B) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

C) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 C.T.S.;

D) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

11.3 Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.LGS. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

11.4 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.5 La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

11.6 Per la corresponsione dovuta all'organo di controllo si osserva quanto imposto dagli articoli 8, 14 e 34 del D.Lgs. 117/2017.

11.7 Ciascun componente l'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – patrimonio e divieto di distribuzione

12.1 Il patrimonio dell'associazione è formato:

dalle entrate che sono costituite come segue

a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'associazione;

b) da contributi di organismi internazionali, oppure derivanti dallo Stato, da amministrazioni pubbliche, da altri enti - e finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti- da istituti di credito, da enti in genere e da altre persone fisiche e giuridiche;

c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le Convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;

d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e a attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;

e) dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

12.2 I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

12.3 Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli associati previa richiesta scritta.

12.4 Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art 8 comma 1 D. Lgs 117/2017); è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art 8 comma 2, D. Lgs 117/2017).

Articolo 13 - Responsabilità e Assicurazione

13.1 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

13.2 Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

13.3 L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Articolo 14 - Esercizio finanziario, Bilancio di Esercizio e bilancio sociale

14.1 L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

14.2 Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

14.3 Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 2, comma 7, del presente statuto. Si osservano inoltre le prescrizioni in tema di attività di raccolta fondi previste dalla normativa vigente.

14.4 Il bilancio o rendiconto annuale deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

14.5 Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

14.6 Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti

14.7 Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

14.8 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Articolo 15 - Libri Associativi

L'associazione deve tenere i seguenti libri

A) Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

B) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico;

C) Libro delle delibere dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

D) Libro delle delibere del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

E) Qualora siano istituiti l'organo di controllo ed eventuali altri organi sociali, compete ai medesimi la tenuta dei rispettivi libri delle adunanze e deliberazioni.

15.2 Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità previste dal precedente articolo 4.2 lettera D).

Articolo 16 - Volontari

16.1 Per la gestione e lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni volontarie, personali, libere, spontanee e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti associati).

16.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità-

16.3 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

16.4 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art 17 del D. Lgs 117/2017.

16.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

16.6 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ed iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale nel Registro di cui all'articolo precedente.

Articolo 17 - Lavoratori

17.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti avvalersi di prestazioni di lavoratore autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

17.2 I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 18 - convenzioni

18.1 Le convenzioni tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni di cui all'art 56 c.1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'associazione, in quanto legale rappresentante.

18.2 Copia di ogni convenzione è custodita a cura del presidente presso la sede dell'associazione.

Articolo 19 - Clausola compromissoria

19.1 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra gli Associati, tra gli Associati e l'Organizzazione, tra i membri degli Organi dell'organizzazione, tra gli Organi dell'Organizzazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Atto o della Normativa applicabile, nonché in generale, dipendente dalle attività svolte, e che possa formare oggetto di compromesso, se non risolvibile in via amichevole o attraverso gli organi dell'Associazione, dovrà essere devoluta al giudizio di un collegio arbitrale, il quale giudicherà in via irrituale e secondo equità, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

19.2 Il collegio arbitrale sarà costituito da tre arbitri: due di essi, uno per parte, saranno nominati dalle parti in controversia, e un terzo, con qualifica di presidente del collegio, sarà nominato in accordo dagli arbitri di parte. In caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale l'Associazione.

19.3 L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'associazione.

19.4 Le determinazioni del collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti.

19.5 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Articolo 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

20.1 L'associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

A) se il numero dei Soci è inferiore al numero stabilito dall'articolo 32, comma 1, CTS;

B) Su delibera dell'Assemblea Straordinaria, con le modalità di cui al precedente articolo 7.15;

C) Negli altri casi di cui all'articolo 27 del Codice civile.

20.2 In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 21 – Statuto

21.1 L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

21.2 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

21.3 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo approvato dall'assemblea).

21.4 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 22 - rinvio

22.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo Settore) e dalle norme del Codice civile in quanto compatibili.

